# RASSEGNA di GIURISPRUDENZA CIVILE 2024

per le prove di **magistrato**, **avvocato** e dei **concorsi superiori** 

I EDIZIONE 2024



### 2.

### L'impresa familiare nella famiglia di fatto

(Cass. civ., Sez. Un., 18 gennaio 2024, n. 1900)

a cura di Ignazio Fresu

### 1. L'inquadramento

La sentenza affronta la questione dell'applicabilità dell'istituto dell'impresa familiare, disciplinato dall'art. 230-*bis* c.c., al convivente di fatto.

La norma definisce l'impresa familiare come l'impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, e prevede che, salvo sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha il diritto di mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e il diritto di partecipare agli utili e agli incrementi dell'azienda in proporzione della qualità e quantità del lavoro prestato.

L'art. 230-bis c.c. è volto ad apprestare una tutela minima inderogabile i rapporti di lavoro che si svolgono in ambito familiare, invertendo la presunzione che il lavoro del coniuge e degli altri familiari si presume prestato a titolo gratuito in forza dell'*affectio* e al di fuori del rapporto di subordinazione.

Dall'*incipit* della disposizione (*salvo che sia configurabile un diverso rapporto*) si evince la natura residuale e suppletiva della stessa, destinata a trovare applicazione soltanto quando i rapporti tra i componenti la famiglia non trovino la loro collocazione sistematica in un diverso specifico rapporto negoziale.

Il carattere residuale mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di contributo lavorativo all'impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo, che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o societario per le quali non si era raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione.

### 2. Gli indirizzi interpretativi emersi

La questione dell'applicabilità delle tutele previste per il coniuge dall'art. 230-bis c.c. anche al convivente *more uxorio* è da tempo controversa in dottrina e giurisprudenza. Il dato normativo dell'articolo 230-bis co. 3, c.c. sembrerebbe netto nel circoscrivere la tutela ai soli membri della famiglia ivi richiamati escludendo il convivente.

#### ■ 2.1. La tesi dell'ammissibilità dell'interpretazione estensiva

Secondo un primo indirizzo interpretativo l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 230-*bis* c.c. può essere esteso in via interpretativa al convivente *more uxorio*.

Tale opzione interpretativa non si è consolidata in un effettivo indirizzo giurisprudenziale, ma è proprio di alcune isolate sentenze di legittimità (Cass. 19 dicembre 1994, n. 10927 e Cass. 18 ottobre 2005, n. 20157). Tali sentenze hanno fatto

leva sulla tipicità del rapporto di lavoro subordinato a titolo oneroso, definito dall'art. 2094 c.c., affermando che tutte le volte in cui non sia configurabile un tale rapporto nulla vieta di ricondurre la prestazione lavorativa al modello dell'impresa familiare, benché resa dal convivente *more uxorio*.

## ■ 2.2. La prevalente tesi dell'inestensibilità dell'ambito soggettivo di applicazione della norma

Tuttavia, l'indirizzo giurisprudenziale più consolidato aveva affermato che l'art. 230-bis c.c. non può estendersi al convivente di fatto. Infatti si tratta di una norma eccezionale, perché si pone come eccezione rispetto alle norme in tema di prestazioni lavorative. Dunque, non è suscettibile di interpretazione analogica. Il tratto saliente della fattispecie non è né la prestazione lavorativa, propria di qualunque rapporto di lavoro, né i legami affettivi, ma l'esistenza di un rapporto familiare tipico, chiaramente individuato dalla norma tra gli stretti congiunti.

La bontà di tale indirizzo è confermata dall'intervento del legislatore con la L. n. 76 del 2016, che ha introdotto l'art. 230-*bis* c.c., relativo proprio ai "diritti del convivente". Tale norma, tuttavia, in mancanza di una espressa previsione non è applicabile retroattivamente, per il generale principio di irretroattività posto dall'art. 11 dispp. prell. al c.c.

### ■ 2.3. L'irragionevolezza della disparità di trattamento tra coniuge e convivente *more uxorio*

Ora, l'impresa familiare rappresenta una forma generale di tutela del lavoro prestato dai familiari per spirito di solidarietà. Tale istituto ha natura autonoma, rispetto ai rapporti di lavoro tipici, e speciale, ma non certo eccezionale. La *ratio* dell'istituto è il rifiuto della gratuità della prestazione lavorativa. Nulla vieta di estendere tale rifiuto a rapporti familiari analoghi, benché strutturalmente diversi, a quello di coniugio.

Il "fuoco della disciplina" è infatti la tutela del soggetto che lavora. Nessuna diversità strutturale tra matrimonio e convivenza di fatto può autorizzare una diversità di tutele del familiare che lavora.

Tanti sono i segnali di questa esigenza estensiva.

Primariamente, sono da considerare le numerose sentenze della Corte costituzionale, che in diverse occasioni ha stigmatizzato la diversità di trattamento tra famiglia tradizionale fondata sul matrimonio e famiglia non tradizionale, formata da persone anche dello stesso sesso non necessariamente unite da rapporto di coniugio (C. cost. 476/1987; C. cost. 138/2010; C. cost. 170/2014; C. cost. 182/2020).

Inoltre, a livello europeo, sia la normativa sia la giurisprudenza recenti considerano la famiglia sia nella sua versione tradizionale, fondata sul matrimonio, sia nella più moderna versione, non basata sulla diversità di sesso e sulla sacralità del matrimonio.

#### ■ 2.4. Le norme costituzionali ed eurounitarie di cui si sospetta la violazione

Dunque, la convivenza *more uxorio* è di per sé capace di corrispondere alle medesime esigenze di realizzazione dei bisogni affettivi fondamentali dell'individuo, alla base di qualunque *formazione sociale*. L'art. 2 Cost. impone una visione unitaria del

matrimonio e della convivenza, e non differenziata.

previsto per il coniuge dall'art. 230-bis c.c.

Ora, l'irretroattività dell'art. 230-*ter* c.c., da un lato, e l'impossibilità di estendere l'applicazione dell'art. 230-*bis* c.c., dall'atro, creano una disparità di trattamento irragionevole tra matrimonio e convivenza *more uxorio*, che priva tale ultima fattispecie del nucleo minimo di tutela imposto dall'art. 2 Cost.

Tale diversità di trattamento si pone in contrasto anche con l'art. 3 Cost., perché l'ordinamento giuridico crea una diversità di trattamento tra soggetti che esplicano la medesima attività in modo continuativo nell'impresa familiare.

A ciò si aggiunge la violazione dell'art. 4 Cost., a tenore del quale il lavoro è considerato non solo strumento di guadagno, ma anche di realizzazione della personalità dell'individuo.

Anche gli artt. 35 e 36 Cost. risulterebbero violati, in quanto "baluardi a garanzia del lavoro e della retribuzione".

Risulta leso anche l'art. 9 della Carta di Nizza, che riconosce il diritto di fondare una famiglia, senza vincoli formali di sorta.

La disparità di trattamento si pone in contrasto anche con l'art. 8 della Carta EDU, che sancisce il rispetto della vita privata e familiare, nozioni, queste ultime, che la Corte interpreta da tempo come non dipendenti dall'esistenza di un vincolo formale.

### ■ 2.5. L'irragionevolezza dell'interpretazione estensiva dell'art. 230-bis c.c. e la necessità di rimettere la questione alla Corte costituzionale

Tuttavia, estendere l'applicazione dell'art. 230-bis c.c. porterebbe a un risultato paradossale e intollerabile. Infatti con l'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 il legislatore ha colmato il *vulnus* normativo prevedendo una tutela, differenziata e inferiore, anche per il convivente *more uxorio* che presta la propria opera nell'impresa familiare. Ebbene, ritenere applicabile estensivamente l'art. 230-bis c.c. porterebbe al risultato per cui, paradossalmente, il convivente era più tutelato prima dell'entrata in vigore dell'art. 230-ter c.c., perché gli si poteva applicare il diverso e rafforzata trattamento

Per tale ragione le Sezioni Unite hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione se l'art. 230-*bis* c.c., nella parte in cui esclude dalla tutela il convivente *more uxorio*, violi gli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché l'art. 9 della Carta di Nizza e l'art. 8 della Carta EDU.

#### 3. L'ordinanza

Questione controversa attiene all'individuazione dell'ambito soggettivo della norma; La disposizione individua i soggetti tutelati, delimitando la cerchia dei familiari in relazione alla famiglia fondata sul matrimonio. ed infatti l'istituto dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis, è previsto esclusivamente in favore del coniuge.

1...1

È quindi intervenuta la legge 20 maggio 2016, n. 76 ("Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"), che si è posta l'obiettivo di riconoscere la **convivenza di fatto** tra due persone, sia eterosessuali che omosessuali virgola che **non sono sposate** e che potranno eventualmente stipulare un **contratto di convivenza** per regolare le loro questioni patrimoniali. [...] In tale contesto, per quanto qui rileva, è stato

introdotto **l'art. 230-ter cod. civ.** ("Diritti del convivente") aggiunto dall'art. 1, co. 46 della suddetta legge n. 76/2016. […] Il legislatore della riforma c.d. Cirinnà ha, infatti, attribuito al convivente **una serie di diritti** che però è **inferiore** a quella riconosciuta al coniuge.

[...]

Pur nella consapevolezza di un insopprimibile differenza strutturale tra la condizione del coniuge e quella del convivente - condizione, la prima, basata su di un legame che, lungi dall'aver senso solo giuridico, riflette una scelta, un impegno, un comportamento e dunque momenti del rapporto anche socialmente rilevanti e distintivi che il legislatore pone a base di scelte legislative specifiche - se si individua la ratio dell'art. 230-bis c.c. all'interno di un più generale **rifiuto** della (sia pur presunta) gratuità della prestazione in una certa relazione sociale, di vita, di affetti e di solidarietà, allora questo rifiuto potrebbe legittimamente **trasferirsi a rapporti**, diversi da quello di coniugio, nei quali si ravvisino **caratteri analoghi** (non solo la convivenza) così come ad essi si era estesa in passato quella presunzione, salvo determinare quali diverse conseguenze derivino, secondo i principi, da questo mutato presupposto.

[...]

D'altra parte, questa "**polifunzionalità di tutela**" dell'impresa familiare, discendente dalla sua ratio, farebbe il paio con una **natura negoziale aperta** dell'istituto cui le parti potrebbero ricorrere per il tramite dell'**autonomia privata.** 

[...]

In questa prospettiva non può non considerarsi l'evoluzione che si è avuta nella società con la sempre maggiore diffusione della convivenza more uxorio, evoluzione di cui hanno ottenuto conto, in ambito nazionale sia la Corte costituzionale sia il legislatore con la citata legge n. 76/2016. Ed allora la situazione del convivente more uxorio che per lungo tempo abbia lavorato nell'impresa familiare dell'altro convivente non pare integrare alcuno dei motivi eccezionali che possono legittimare una differenziazione rispetto alle persone che vivono una **relazione formalizzata** in un vincolo giuridico - sia esso matrimonio o altro tipo di unione registrata - e così l'esclusione di ogni tutela pare porsi in contrasto non solo con gli artt. 2,3, 4, 35 e 36 Cost. ma soprattutto con la giurisprudenza della Corte EDU e con il diritto UE.

[...]

Tutte le considerazioni che precedono e la circostanza che, in tema di impresa familiare, **irragionevole** è un **trattamento differenziato** del lavoro prestato dal **convivente** rispetto a quello del familiare, deporrebbe per la **possibilità di una lettura estensiva** dell'art. 230-bis cod. civ. nel senso di un riconoscimento al convivente more uxorio degli **stessi diritti previsti** per il **coniuge** e così sia per quelli **economico-partecipativi** sia per quelli **gestionali**, quale insieme di necessaria ed indissolubile applicazione.

 $[\dots]$ 

Una ritenuta possibilità di includere nel novero dei familiari di cui all'articolo 230-bis cod. civ. anche il convivente di fatto determinerebbe un effetto pressappoco paradossale, ossia quello di fornire tutela ad una situazione giuridica, l'attività del convivente l'impresa familiare, che fino al 2016 non solo non era tipizzata, ma, per la giurisprudenza prevalente, addirittura esclusa dall'alveo applicativo dell'articolo 230-bis, ma soprattutto se accorderebbe al convivente, ex post, alla luce di un raffronto strutturale tra l'articolo 230-bis e l'articolo 230-ter, una tutela che, per i fatti antecedenti al 2016, risulta essere superiore rispetto a quella poi espressamente prevista dal legislatore con la legge n. 76/2016.

[...]

Ed allora va posta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 230-bis cod. civ. nella parte in cui non include nel novero dei familiari anche il convivente di fatto per violazione dei sopra ricordati artt. 2,3, 4, 35 e 36 Cost. nonché dell'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., ed ancora, per il tramite dell'articolo 117, co. 1 Cost., degli artt. 8 e 12 CEDU.